



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Ancona  
Area 1<sup>a</sup> - Ordine e Sicurezza Pubblica*

Prefettura Ancona  
Prot. Uscita del 03/12/2019  
Numero: **0133835**  
Classifica: ANT.12\_B08



C.A.F. – COOPERATIVA AUTOTRSPORTI  
FALCONARA  
VIA FIUMESINO N. 9/A  
FALCONARA MARITTIMA (AN)  
PEC: cafcoop@netpec.net

**OGGETTO:** ISCRIZIONE NELLA WHITE LIST ISTITUITA PRESSO LA PREFETTURA DI ANCONA ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2012.

Si trasmette copia del decreto numero 133743 datato 3 dicembre 2019 con il quale codesta ditta è stata iscritta nella "White List" di questa Prefettura.

IL VICE PREFETTO  
(Piccolo)

La presente comunicazione è stata firmata digitalmente, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, e delle regole tecniche per la firma digitale attualmente vigenti.

AS



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Ancona  
Arca 1<sup>a</sup> - Ordine e Sicurezza Pubblica*

Prefettura Ancona  
Prot. Uscita del 03/12/2019  
Numero: **0133743**  
Classifica: ANT.12\_B08



VISTA la richiesta di iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 1, comma 52 e ss., della legge n. 190 del 2012 presentata in data 25/08/2019 con nota prot. 92522, dalla Società "C.A.F. - COOPERATIVA AUTOTRASPORTI FALCONARA SOC. COOP." (codice fiscale/partita iva 00186000428), con sede legale a Falconara Marittima (AN), Via Fiumesino n. 9/A, per il settore "autotrasporto conto terzi";

VISTO il D.P.C.M. 18 aprile 2013 concernente "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190" che stabilisce l'iscrizione negli elenchi previsti della Prefettura della Provincia in cui l'impresa ha sede;

CONSIDERATO che dall'istruttoria esperita da questa Prefettura non sono emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli art. 84, comma 4, e 91, comma 6, del D.lgs. n. 159 del 2011, a carico dei soggetti di cui all'art. 85 del citato decreto;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni previste all'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 18 aprile 2013 per l'iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori tenuto presso questa Prefettura,

**SI DISPONE**

l'iscrizione nella White List della Società "C.A.F. - COOPERATIVA AUTOTRASPORTI FALCONARA SOC. COOP.", (codice fiscale/partita iva 00186000428), con sede legale a Falconara Marittima (AN), Via Fiumesino n. 9/A, per il settore "autotrasporto conto terzi";



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo*  
*di Ancona*  
*Area 1<sup>a</sup> - Ordine e Sicurezza Pubblica*

L'iscrizione ha validità per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui è stato adottato il provvedimento che la dispone (art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013).

Al fine di mantenere la validità dell'iscrizione, la suddetta impresa, almeno trenta giorni prima della data della scadenza annuale, dovrà far pervenire apposita istanza di rinnovo, all'indirizzo [protocollo.prefan@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefan@pec.interno.it) utilizzando l'apposito modulo reperibile nel sito di questa Prefettura (art. 5 del D.P.C.M. 18 aprile 2013).

**E' fatto obbligo all'impresa interessata di segnalare eventuali variazioni intervenute nell'assetto proprietario e dei propri organi sociali** ovvero nell'attribuzione dell'incarico di direttore tecnico (se previsto), oltre ad ogni altra variazione inerente i soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. n. 159 del 2011. **La comunicazione deve avvenire tempestivamente, e comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determina tali modifiche.** Nelle more dell'esecuzione delle necessarie verifiche, a seguito delle intervenute variazioni, sarà disposta la sospensione dell'iscrizione dell'impresa dall'elenco per trenta giorni decorsi i quali, ove si riscontri il venir meno delle condizioni prescritte dall'art. 2 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, si procede alla conseguente cancellazione.

**La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione (art. 1, comma 55, della Legge 6 novembre 2012, n. 190) comporta la cancellazione dall'elenco, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011** (il citato comma 4 prevede che: "la violazione dell'obbligo (...) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal Prefetto").

IL VICE PREFETTO  
(Piccolo)

AS

La presente comunicazione è stata firmata digitalmente, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, e delle regole tecniche per la firma digitale attualmente vigenti.